

STATUTO COMUNALE

ARTICOLO 16

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. *Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.*
2. *Il Regolamento del Consiglio Comunale ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.*
3. *I lavori delle commissioni consiliari non sono pubblici.*
4. *Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.*
5. *Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.*
6. *Esse esercitano altresì il controllo politico - amministrativo sull'andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.*
7. *Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i Dirigenti ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.*
8. *Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal Regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti di indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.*
9. *Il Sindaco, gli Assessori ed i dirigenti possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.*
10. *Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.*
11. *Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.*
12. *Il Regolamento può prevedere l'esercizio di poteri deliberativi delle commissioni, anche in materia di pareri per delega del Consiglio.*